



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Penale
In composizione collegiale

All'udienza del 26 gennaio 2022
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

XY

IMPUTATO

(come allegato)

15.5

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dagli artt. 609 bis, co. 1 e co. 3 c.p., perché, quale rappresentante sindacale, incontrata ZZ per darle un parere sulle controversie in essere con il datore di lavoro della donna, con violenza ed abuso di autorità, la costringeva a subire atti sessuali. In particolare, in un ufficio vicino alla sede dell'associazione sindacale dell'aeroporto di , nei pressi del , fatta accomodare la donna su una sedia posta di fronte ad una scrivania e con le spalle alla porta, chiudeva la porta e si poneva alle spalle della donna dicendole: "Sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'è nessuno" - riprendendo e decontestualizzando un'affermazione della ZZ in relazione alla problematica lavorativa -- quindi iniziava a massaggiarle la schiena partendo dal collo, fino a darle baci sul collo e sulle orecchie, mentre la donna, colta di sorpresa e immobilizzata dalla paura, anche per la corporatura imponente di XY, inizialmente non riusciva a reagire, poi riusciva a chiedergli cosa stesse facendo, chiedendogli di smetterla e a quel punto XY rispondeva che la stava facendo rilassare, continuando a palpeggiarla, arrivando a toccarle i seni e ad infilarle le mani all'interno degli slip, dalla schiena, finché la donna urlava "Io non mi sto rilassando, ma mi sto incazzando".

Conclusioni delle parti:

PM: condanna alla pena di anni 2 di reclusione;

Difensore di parte civile : si riporta alle conclusioni scritte che deposita, unitamente a nota spese;

DIFESA: assoluzione per insussistenza del fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XY, imputato del reato di cui al capo d'imputazione allegato, giusta decreto che dispone il giudizio del 9 febbraio 2021, è stato ritualmente citato per l'udienza dibattimentale.

All'udienza del 16.06.2021, tenutasi in presenza dell'imputato e della costituita parte civile, il Tribunale ha ammesso le prove richieste dalle parti .

All'udienza del 7 luglio 2021, sono stati escussi la parte offesa, ZZ,

All'udienza del 20 ottobre 2021, sono stati escussi i testi ..., nonché i testi dedotti dalla parte civile

All'udienza del 17 novembre 2021, sono stati escussi i testi; l'imputato si è sottoposto all'esame. Sono stati altresì escussi tutti i testi dedotti dalla difesa: ... Sono state acquisite le produzioni documentali esclusivamente afferenti alle vicende sindacali che hanno viste coinvolte le parti.

All'udienza del 22 dicembre 2021, il Tribunale, dichiarato chiuso il dibattimento, ha invitato le parti a svolgere la discussione finale, al cui esito le medesime hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.


Alla odierna udienza, le parti hanno rinunciato alla repliche e, ritirati in camera di consiglio, il Collegio ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo ai presenti, con contestuale enunciazione dei motivi della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

XY è stato tratto a giudizio per il reato di violenza sessuale a danno di ZZ

In dibattimento, la parte offesa ha raccontato come il giorno 12 marzo 2018 avesse preso un appuntamento - per il tramite dell'amica - con XY, nella sua qualità di rappresentante sindacale, per esporgli la situazione attinente alle problematiche lavorative come hostess della compagnia , con riguardo alle richieste di esonero dal lavoro notturno, della pendenza con altre colleghe di una causa per discriminazione e di una contestazione disciplinare.

XY, giunto con un po' di ritardo a causa di una pregressa riunione, l'aveva fatta accomodare nella saletta della sede dell'associazione sindacale dell'aeroporto e mentre ella narrava i problemi lavorativi sfogliando la documentazione che aveva con sé, l'uomo si era alzato, aveva chiuso la porta che si trovava dietro la sedia sulla quale la ZZ era seduta, le aveva posto le mani sul collo e dicendole di sfogarsi dal momento che non c'era nessuno e di rilassarsi, le aveva baciato il collo; aveva quindi preso a massaggiarle la schiena, giungendo a



toccarle il seno e infine le aveva infilato le mani nello slip, tirandolo come per farla alzare.

La persona offesa, dopo un lasso di tempo che ella ha individuato in circa venti – trenta secondi, lo ammoniva chiedendogli cosa stesse facendo; lui rispondeva che la stava solamente facendo rilassare e lei ribadiva: “No, tu mi stai facendo incazzare”.

A quel punto, XY si allontanava.

I due concordavano quindi che avrebbero ripreso l’argomento sindacale in un’altra occasione e la ZZ, pertanto, andava via.

La parte offesa ha precisato che, durante il compimento degli atti sessuali da parte di XY, ella era rimasta in silenzio e aveva continuato a sfogliare e a leggere ad alta voce i documenti che aveva con sé, poiché spaventata, nella speranza che l’imputato capisse che non era sua intenzione assecondarlo.

In via preliminare, osserva il Collegio che le dichiarazioni rese dalla ZZ sono da ritenere pienamente attendibili. Ed invero, nonostante nel corso della corposa istruttoria sia emerso un rapporto altamente conflittuale tra la persona offesa, XY e alcuni dei testimoni indotti dalle parti, fondato su controversie di tipo sindacale, il narrato della ZZ ha trovato plurimi riscontri esterni.

In particolare, l’episodio per cui è processo è stato riferito, in termini del tutto analoghi, dai soggetti con cui la persona offesa si era confidata, ossia: il marito della stessa, ...; le colleghe... e l’amica

Del resto, che XY fosse un soggetto incline a inopportuni approcci sessualizzati sul luogo di lavoro e più in generale nei confronti delle colleghe è circostanza riferita anche dalle testi: ciò rende il racconto della ZZ ulteriormente credibile.

Tuttavia, l’imputato deve essere mandato assolto dal reato ascrittogli, per insussistenza sia dell’elemento oggettivo che del coefficiente psicologico richiesto dalla norma incriminatrice.

Ed invero, l’art. 609 bis c.p. sanziona la condotta di chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali.

Ebbene, nessun dubbio sulla valenza sessuale degli atti compiuti dal XY, consistiti in baci sul collo, toccamento del seno e mani sul fondoschiene per tirare l’elastico degli slip della ZZ, che gli provocarono un’evidente erezione, come riferito dalla persona offesa.

Carenti risultano, tuttavia, gli elementi della violenza, della minaccia o dell’abuso di autorità. La condotta di XY, infatti, non ha implicato alcun costringimento fisico della vittima, né si è concretizzata in atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa per insidiosità o repentinità: si ricorda infatti che la stessa ZZ ha precisato come i toccamenti e i baci, principati da un mero massaggio sulle spalle, siano poi stati protratti per un tempo di circa trenta secondi, in cui ella aveva continuato a sfogliare e a leggere i documenti, senza manifestare alcun dissenso.

Né la costrizione può essere desunta dal contesto ambientale, che certo non era tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima: si trattava infatti di un ufficio sito in struttura pubblica, quale l’aeroporto, la cui porta di ingresso non è certo fosse stata chiusa a chiave, sicché la ZZ era nelle condizioni di potersi allontanare.



Non ricorre, infine, neppure l'abuso di autorità, in primo luogo perché tra XY e la parte offesa non sussisteva alcun rapporto di subordinazione, essendo entrambi assistenti di volo; inoltre, il rapporto tra sindacalisti e lavoratori non è connotato da un'impronta di tipo gerarchico. Infine, deve essere comunque esclusa qualsivoglia condotta di abuso, posto che l'incontro era finalizzato ad ottenere un consiglio di carattere sindacale e che, al momento del fatto, si era instaurato un rapporto paritario e meramente confidenziale, tanto che la stessa ZZ aveva chiesto al XY di potersi "sfogare" con lui.

Quanto poi all'elemento soggettivo, rileva il Collegio che XY non fu posto nelle condizioni di apprezzare il dissenso della vittima, posto che lo stesso non fu né esplicitato né manifestato per fatti concludenti chiaramente indicativi di una contraria volontà. Anzi, si sottolinea come la posizione dei due soggetti (la parte offesa seduta alla scrivania e l'imputato in piedi alle sue spalle) impedisse al XY di percepire eventuali espressioni di contrarietà; peraltro, il fatto che ella continuasse a leggere le carte avrebbe potuto oggettivamente essere percepito dal soggetto agente come accettazione delle condotte poste in essere.

Pertanto, l'imputato deve andare assolto dal reato ascrittogli, per insussistenza del fatto, trattandosi di formula assolutoria maggiormente favorevole.

P . Q . M .

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

XY dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione contestuale.

Busto Arsizio, 26 gennaio 2022.